

MinLavoro pubblica la circolare sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Con circolare n. 19 del 20 settembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (cosiddetto “Decreto Trasparenza”) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. I chiarimenti fanno seguito a quelli già pubblicati nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022, cui la circolare MinLavoro si raccorda.

Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali: i nuovi codici ATECO

Con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1560, l’Inps illustra le principali modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla

classificazione delle attività economiche ATECO 2007, a cui è seguita l'implementazione della procedura "Iscrizione e variazione azienda".

Le modifiche riguardano principalmente:

la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a sei cifre già esistenti.

Nel documento in allegato al messaggio il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall'ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza.

Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale: dal 28 marzo 2022, online la nuova applicazione

Con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215, si informa che, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Lavoratori dipendenti: le istruzioni per l'esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l'Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le

aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata. Per i professionisti l'aliquota sale al 26,23%

Con circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022, l'Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel documento evidenziato che l'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l'anno 2022 l'aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Chiarimenti, anche sull'aumento dell'aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. previsto al comma 223 dell'articolo 1, della legge n. 234/2021.

Legge di Bilancio 2022 e Decreto Sostegni-ter. L'Inps

spiega la riforma degli ammortizzatori sociali

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l'INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, la circolare chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Ok dalla Commissione Ue per gli esoneri contributivi per giovani, donne e Sud

Con messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, l'Inps ha reso noto che le agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l'occupazione giovanile, per l'occupazione femminile e a

quella denominata Decontribuzione Sud sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

Le misure, contenute nella Legge di bilancio 2021, sono state autorizzate dalla Commissione europea che ne ha prorogato l'applicabilità e ha innalzato i massimali di erogazione degli aiuti temporanei concedibili.

Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Lavoratori autonomi occasionalisti: istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

Con Nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, cd. Decreto -legge "Fisco e Lavoro".

In attesa dell'integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l'invio di un'email

allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.

In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l'invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.

Legge di Bilancio 2022: prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione, ha fornito le prime indicazioni operative relative all'introduzione dei nuovi criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

Con la citata circolare il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario. Nel documento

interpretativo, evidenziato che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Legge di Bilancio 2022. Le nuove misure per la tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

L'Inps con la prima circolare del 2022 ha fornito le istruzioni sull'estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e sulla stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo

di paternità per i lavoratori dipendenti

Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Le prime indicazioni INL

Con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall'Inps le indicazioni operative

Dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi online dell'INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare 7 ottobre 2021, n. 146 (sotto riportata) l'Inps fornisce, in accordo con l'INAIL, le indicazioni operative per

accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.

Conversione Decreto Sostegni-bis. Le modifiche nel settore lavoro

È stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». In sede di conversione del Decreto Sostegni-Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che è stato contestualmente abrogato.

Trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO: Inps pubblica la circolare con modalità, caratteristiche

e vantaggi del nuovo flusso “UniEmens-Cig”

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 con le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite l'utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

L'utilizzo del nuovo flusso “UniEmens-Cig”, studiato e realizzato da Inps negli scorsi mesi, implica una serie di vantaggi rispetto all'attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo “SR41”, che da una parte migliorano e semplificano le modalità di trasmissione dei complessi flussi dei dati sui lavoratori in CIG da parte di aziende e intermediari, dall'altra permettono a Inps di tracciare e recepire più rapidamente gli elementi che portano ai pagamenti. Tra i vantaggi evidenziamo che:

per inviare il nuovo flusso UniEmens-Cig non si deve aspettare l'autorizzazione, che può arrivare successivamente;
i tempi di gestione che passano da 7 gg in media di pagamento con SR41 alla gestione in tempo reale con UniEmens-Cig, se ovviamente è già stata concessa l'autorizzazione;
gli intermediari possono effettuare un unico invio Uniemens-Cig per tutte le aziende in delega, mentre oggi effettuano un invio SR41 per ciascuna azienda in delega, con evidente riduzione dei tempi operativi nella trasmissione dei dati;
le nuove modalità di pagamento possono ridurre di qualche settimana l'attuale processo che dura circa 8-9 settimane.

Integrazioni salariali previste da decreto legge “Sostegni”: le prime istruzioni Inps

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, l'INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.

Il documento interpretativo, interviene riguardo l'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 che ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Decontribuzione sud. L' Inps

pubblica le istruzioni per il 2021

L'Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, denominata Decontribuzione Sud. La misura è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell'esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio.

La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. In particolare, è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. La circolare fornisce le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea. (Così, comunicato stampa Inps del 22 febbraio 2021)

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di

computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l'Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

Esonero totale contributivo per nuove assunzioni, a seguito del Decreto "Agosto":

le istruzioni INPS

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l'INPS fornisce istruzioni in materia di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126.

I rapporti di lavoro incentivati sono, quindi, tutti quelli a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time, a eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Riders: pubblicata la circolare MinLavoro sulle tutele del lavoro

Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, preannunciata a margine del tavolo svolto ieri con le parti sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a esplicitare il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali.

Proroga dei contratti a termine, divieto di licenziamento e cumulabilità dei due nuovi esoneri contributivi. L'INL fornisce le prime indicazioni sulle misure introdotte dal "Decreto Agosto"

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota del 16 settembre 2020, n. 713 ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni, di interesse materia giuslavoristica del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. "Decreto agosto"). Di particolare interesse, il chiarimento relativo agli effetti dell'art. 8 del Decreto legge citato relativo ai contratti a termine, nel quale viene evidenziato che è possibile utilizzare la speciale proroga "acausale" di 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria.

Nel dettaglio, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro "in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata", precisa "che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. "periodi cuscinetto" contenuta nell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché

sia rispettata la durata massima di 24 mesi. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.

Ammortizzatori sociali Covid19: diffusa la circolare Inps per gestire la CIG

Con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Inps ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia”; unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, evidenziato come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nel documento interpretativo, chiarito che “considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza”.

Gestione Separata Inps: tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera

L'INPS, con la circolare del 18 novembre 2019, n. 141, ha fornito i primi chiarimenti in relazione all'ampliamento della tutela previdenziale, operato dal decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Tutela previdenziale della malattia a favore di tutti i collaboratori/lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In pratica, i lavoratori con partita IVA cd. "senza cassa", collaboratori e gli amministratori, soggetti all'aliquota contributiva Inps "piena" (dal 25,72 al 34,23 per cento – cfr. circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019).

Semplificato l'accesso alla DIS-COLL. Le nuove regole

L'articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in corso di conversione in legge, ha modificato il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta "DIS-COLL" – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa

previgente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione. La modifica dei requisiti di contribuzione per l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa interessa anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. In attesa della conversione in legge del decreto legge, l'Inps con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019 ha fornito i primi chiarimenti.

Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Parte il censimento per l'utilizzo del PIN Inps negli adempimenti in materia di lavoro

L'inps con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019 comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell'Inps, dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.

Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): ulteriori chiarimenti sul regime delle preclusioni agli accertamenti ispettivi

CIRCOLARE n. 4/2019



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la [circolare n. 4 dell'11 febbraio 2019](#), con la quale fornisce ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti operativi, che riguardano le preclusioni dell'accertamento di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei datori di lavoro.

[Link al testo della Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 dell'11 febbraio 2019](#), con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Verbalizzazione accertamenti ispettivi in materia previdenziale ed assicurativa – Preclusioni ex art. 3, comma 20, L 08/08/1995, n. 335 – Indicazioni operative al personale ispettivo

Testo Unico sulla salute e

sicurezza sul lavoro, disponibile la versione aggiornata



Pubblicato sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la versione aggiornata del Testo Unico di Sicurezza.

Novità in questa versione “febbraio 2019”:

- Inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019;
- Corretto l'importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
- Aggiornata l'Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

[Link al testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 \(16,20 MB\) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con gli importi delle sanzioni aggiornati.](https://www.ispettorato.gov.it) (Link esterno al sito: <https://www.ispettorato.gov.it>)

Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità del c.d. “decreto dignità”

L'articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha innovato la materia delle prestazioni occasionali.

In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese

convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Conversione in legge del decreto Dignità. Le commissioni rientroducono i voucher per i piccoli alberghi



L'articolo 2-*bis*, (di seguito riportato) introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni competenti della Camera, apporta una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (attualmente contenuta nell'art. 54-*bis* del D.L. 50/2017).

Di seguito, le principali modifiche introdotte (comma 1):

· dispone che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti sono considerati **nella misura del 75% del loro importo**, purché i prestatori **autocertifichino** la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS (presso cui gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi) (**lett. a**));

· nel **settore agricolo**, introduce (con l'inserimento del nuovo comma 8- *bis* all'art. 54-bis del D.L. 50/2017) l'obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (**lett. b**));

· per le attività rese dai determinati soggetti (di cui al comma 8 dell'art. 54-bis del D.L. 50/2017), dispone che **il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive** che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze **fino a otto lavoratori** (**lett. c**));

· dispone che, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l'attivazione del contratto di prestazione occasionale **anche attraverso un consulente del lavoro**. Inoltre, viene specificato che l'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS (**lett. d**));

· per quanto concerne i dati che l'utilizzatore **deve comunicare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione** (**lett. e**):

– amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto (sostituendo in questa parte il testo vigente che parla più genericamente di “durata della prestazione”), comprendovi non solo l'**imprenditore agricolo** (come attualmente previsto), ma anche l'**azienda alberghiera o la struttura ricettiva** che opera nel settore del turismo, **nonché gli enti locali**: per i suddetti soggetti, amplia l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);

– in conseguenza di quanto appena esposto, specifica che, nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito **vanno riferite all'arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni**;

· dispone che, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione) e **in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste**, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore (**lett. f**));

· per l'**imprenditore agricolo**, esclude l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero

di altre prestazioni di sostegno del reddito) (**lett. g**)).

Il testo dell'emendamento** al decreto Dignità sulle prestazioni occasionali**

Art. 2-bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Per prestazioni da rendere a favore di **imprese del settore agricolo**, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera *b*), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»;

e) al comma 17:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

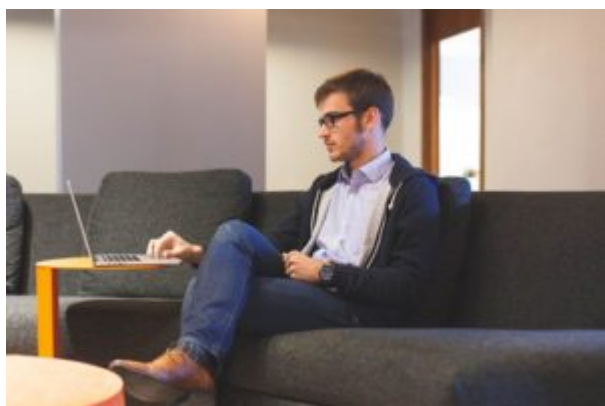
«*d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d*) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

Conversione in legge del decreto Dignità. Dalle commissioni nuovo esonero parziale dei contributi per favorire l'occupazione giovanile



L'articolo 1-bis, (*Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile*) introdotto nel corso dell'esame in sede referente (di seguito riportato) presso le Commissioni competenti della Camera, prevede una **riduzione dei contributi previdenziali**, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente

a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel **biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori)** precedenti rapporti di lavoro **a tempo indeterminato**. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

Più specificamente (**comma 1**), la riduzione è **pari al 50 per cento** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.

Il richiamato esonero spetta (**comma 2**) ai soggetti che alla **data della prima assunzione incentivata** non abbiano compiuto, come accennato in precedenza, 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

Le modalità di fruizione della riduzione di cui al comma 1 **sono demandate ad un apposito decreto interministeriale**, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (**comma 3**).

*Si ricorda che “allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile”, la [legge 205/2017 \(“Legge di Bilancio 2018” – in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2465\)](#) ha già **introdotto** un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti **effettuate a partire***

dal 1° gennaio 2018, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L'esonero spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che **non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro **nel corso dell'intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni.****

La misura dell'incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. **La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.**

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l'importo massimo pari a 3.000 euro. L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Nella [circolare n. 40 del 2 marzo 2018](#), l'INPS ha illustrato le condizioni per il diritto all'esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l'adeguamento della denuncia contributiva.

Il testo dell'emendamento** al decreto Dignità sulle assunzioni agevolate**

Art. 1-bis

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.